



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PAGANO	GIUSEPPE	Presidente
<input type="checkbox"/>	LAINO	AURELIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GRANDE	FELICE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7841/2018
depositato il 07/11/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 380/2018 Sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AVELLINO
contro:

GELORMINI FRANCESCO
VIA VITTORIO VENETO N. 11/13 83037 MONTECALVO IRPINO

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO
COLLINA LIGUORINI 83100 AVELLINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010300331/2017 IRPEF-ADD.REG. 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010300331/2017 IRPEF-ADD.COM. 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010300331/2017 IRPEF-ALTRO 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010300331/2017 IVA-ALTRO 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010300331/2017 IRAP 2012

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 7841/2018

UDIENZA DEL

08/05/2019 ore 09:00

N° 6456

PRONUNCIATA IL:

08/5/19

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

08/5/19

Il Segretario

FATTO

L'Agenzia delle entrate impugna la sentenza con cui, in accoglimento del ricorso proposto da GELORMINI Francesco - titolare di una macelleria in quel di Montecalvo Irpino (Av) - la c.t.p. di Avellino ha annullato, per motivi formali (i.e.: assenza di valida delega a sottoscrivere l'atto impositivo e difetto di firma autografa sullo stesso), con assorbimento di quelli di merito, un avviso di accertamento analitico-induttivo IRPEF, IVA e IRAP, anno 2012, emesso ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett d), d.p.r. n. 600/73, per il recupero a tassazione del maggior reddito d'impresa (da € 9.803,00 a € 27.798,00), conseguente all'elevazione induttiva dei ricavi per € 17.995,00 in considerazione dei seguenti elementi indiziari: a) incoerenza dei dati settoriali riguardanti il valore aggiunto per lordo per addetto e l'indice di durata delle scorte; b) incongruenza della percentuale di ricarico del costo del venduto; c) antieconomicità della gestione derivante dal valore dei ricavi (€ 65.489,00) rispetto agli utili tassabili (€ 9.803,00).

L'appellante si duole della decisione, di cui chiede la riforma, assumendo che la delega regolarmente esibita in primo grado reca il nominativo della funzionaria sottoscrittrice dell'avviso e che dalla delega si evincerebbero gli elementi atti a renderla idonea allo scopo (termine finale, motivazione e la ricollegabilità dell'atto alle competenze della stessa).

L'appellato contribuente, costituitosi con apposita memoria, reitera l'eccezione di nullità della delega già accolta in prime cure e, nel merito, riprende i motivi di censura rimasti assorbiti, tra cui, in particolare, l'irrisoria percentuale di sfrido sulle carni macellate, pari solo all'1%.

La causa è stata decisa all'esito della sua discussione nella pubblica udienza del 8.5.2019, sentite le parti come da verbale.

DIRITTO

L'appello è parzialmente fondato, nei termini che seguono.

Vanno senz'altro accolti i motivi di gravame proposti dall'ufficio, recando la delega in questione i requisiti richiesti dall'art. 42, d.p.r. n. 600/73 per la validità dell'accertamento (in termini, da ultimo, Cass., n. 5200/2018).

La delega controversa, invero, oltre al termine e alla motivazione, reca il nominativo della funzionaria Angelillo Angelina e l'atto rientra tra quelli alla stessa delegati (accertamenti fino a 20 mila euro), mentre non può darsi ingresso al vizio della mancata sottoscrizione autografa dell'atto impositivo, rappresentando tale contestazione uno *ius novorum* rispetto alle censure di prime cure, ex art. 57, d.lgs. n. 546/92.

Superate le questioni formali attinenti alla pretesa impositiva, vanno, ora, esaminate quelle sostanziali rimaste assorbite in prime cure e tuzioristicamente riproposte dall'appellato, ex art. 56, d.lgs. cit.

Al riguardo, è a dirsi come l'atto impositivo originariamente impugnato appaia parzialmente viziato sotto il profilo dei criteri di rideterminazione induttiva dei maggiori ricavi.

Pur potendo, invero, senz'altro l'Agenzia adottare un accertamento analitico-induttivo, sulla scorta delle riferite circostanze, in quanto pienamente aderente al dettato di cui al cennato art. 39, d.p.r. n. 600/73, nell'interpretazione da tempo datane dalla giurisprudenza di legittimità, tuttavia il contribuente ha, poi, fornito, attraverso la documentazione versata in atti, adeguata controprova fattuale quantomeno dell'irrisorietà della percentuale di sfrido, rispetto alla media del settore, come del resto riconosciuto dallo stesso ufficio in sede di accertamento con adesione, poi non perfezionatosi.

Inoltre, per la parte dell'accertamento riguardante l'IVA, pur essendo un tributo "armonizzato" non è stato assicurato l'indefettibile contraddittorio endoprocedimentale (*ex plurimis et amplius*, Cass. SS.UU., n. 24823/2015), laddove, ai fini della c.d. "prova di resistenza", atta alla declaratoria di illegittimità dell'imposizione, ben può farsi rimando al suddetto accertamento con adesione, essendosi riconosciuta in quella sede la validità delle asserzioni del contribuente.

In definitiva, il maggior reddito, ai soli fini IRPEF e IRAP, andrà rideterminato dall'ufficio, unitamente a interessi e sanzioni, tenendo conto della percentuale di sfrido del 22% già riconosciuta in sede di adesione, mentre con riguardo all'IVA l'accertamento andrà annullato.

Spese compensate di entrambi i gradi per reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente l'appello, nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.

Salerno, li 8.5.2019.


Il Relatore - Est.

Aurelio Laino



Il Presidente

Giuseppe Pagano



Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
in data 25/5/19
Il Segretario